



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

COPIA

Ufficio: **SETTORE POLIZIA LOCALE**

N. Interno: **10** del **18-12-2018**

DETERMINAZIONE N. 990 R.G. DEL 18-12-2018

SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI INSTALLATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO.

Il sottoscritto BENDAZZOLI Francesco, Responsabile del Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco pro-tempore con provvedimento Protocollo n. 32546 del 30/12/2017, espone:

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura del servizio di manutenzione presso alcuni impianti semaforici di stanza sul territorio comunale di San Pietro in Cariano (riparazioni/sostituzione di componenti presso gli impianti delle frazioni di Pedemonte, San Floriano e Corrubbio), da eseguire entro la fine del corrente anno 2018;

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento degli impianti semaforici citati al paragrafo precedente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e



sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'art. 30, sui principi per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;
- l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;
- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTE le linee guida approvate con deliberazione dell'ANAC n. 1097 del 20 ottobre 2016 e n. 206 dell'1 marzo 2018, in vigore dal 7 aprile 2018 e i pareri espressi del Consiglio di Stato n. 1903/2016 e 361/2018 circa la natura vincolante o meno delle stesse;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli artt. dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardavano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio svolto fuori dai locali della stazione appaltante. Per effetto di ciò non sussistono conseguentemente i relativi costi in quanto non sono state rilevate interferenze;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al precedente paragrafo;

RILEVATO che per tutti gli enti locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, l'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro, in quanto il testo della norma prevede: *"Fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro"*;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, il quale dispone che: *"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]"*;

RILEVATO che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente: in considerazione dell'esiguità della spesa (inferiore ad Euro 1.000,00) e della necessità di procedere a breve termine all'acquisto si è deciso di far riferimento all'unico operatore economico avente sede nell'ambito della provincia di Verona per ciò che attiene allo specifico settore, che è anche quello che meglio conosce l'impiantistica di ogni singolo impianto in considerazione del fatto che è anche quello che ne ha curato l'installazione. Si anche ritenuto che la spesa da sostenere sarebbe stata giocoforza maggiore in caso di interpello di altro operatore fuori provincia, per il solo fatto degli



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

oneri di trasferta da sostenere a parità di costi del servizio da svolgere (fra riparazioni e sostituzioni di componentistica);

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili del servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 27/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (documento unico di programmazione) 2018/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti / ai Responsabili dei Servizi;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste l'obbligo di astensione per conflitto di interesse;

VISTO il preventivo della ditta "SICONTRAF S.r.l.", con sede a Castel d'Azzano (VR), in via G.Verdi n. 26/i, acquisito al protocollo generale dell'ente in data 18 Dicembre 2018 - n. 31743, che indica un prezzo parametrato alle singole riparazioni/sostituzioni di componenti da eseguire pari a euro 983,60, oltre Iva (euro 216,39) e quindi di un totale di euro 1.199,99, iva esclusa;

SI PREVEDE:

- di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'art. 307 del D.P.R. 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli artt. 303 e 304 del D.P.R. 207/2010;
- di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010, dall'ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'art. 307 del D.P.R. 207/2010;
- di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l'attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo di cui all'art. 325 del D.P.R. 207/2010;

RILEVATO che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), Il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare:
 - in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

DATO ATTO che, in data 17 Dicembre 2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z3F266285C;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) del soggetto cui si intende affidare il servizio, acquisito tramite la procedura "DURC ON LINE" presso il sito internet dell'INPS in data 16 Dicembre 2018 e constatata la regolarità;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- per i motivi narrati in premessa, di affidare direttamente alla ditta "SICONTRAF S.r.l.", con sede a Castel d'Azzano (VR), in via G.Verdi n. 26/i, Partita IVA n. 01470610237, l'esecuzione del servizio di manutenzione presso alcuni impianti semaforici di stanza sul territorio comunale di San Pietro in Cariano (riparazioni/sostituzione di componenti presso gli impianti delle frazioni di Pedemonte, San Floriano e Corrubbio), secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente in data 18 Dicembre 2018 - protocollo n. 31743, che prevede una spesa di euro 983,60, oltre IVA 22%, pari a euro 216,39, per un totale di euro 1.199,99;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di ristabilire la corretta funzionalità di alcuni impianti semaforici di stanza sul territorio comunale di San Pietro in Cariano;
 - l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di manutenzione di alcuni impianti semaforici installati ed operanti sul territorio comunale di San Pietro in Cariano (nelle frazioni di Pedemonte, San Floriano e Corrubbio);
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	11250	Descrizione	"Spese per la toponomastica stradale, numerazione civica, segnaletica, ecc."		
SIOPE	1311	CIG	Z3F266285C	CUP	//////////
Creditore	"SICONTRAF S.r.l.", con sede a Castel d'Azzano (VR), in via G.Verdi n. 26/i, Partita IVA n. 01470610237				
Causale	Fornitura del servizio di manutenzione di alcuni impianti semaforici siti nel territorio comunale di San Pietro in Cariano				
Modalità finanz	Finanziamento con risorse del bilancio comunale				
Impegno pren.		Importo	Euro 1.199,99	Scadenza	31/12/2018



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

4. di imputare la spesa di Euro 983,60, oltre ad IVA 22%, pari ad Euro 216,39, per un importo complessivo di Euro 1.199,99, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2018	11250	Euro 1.199,99

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Fattura	30 gg	Euro 1.199,99

6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7. di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito alla presente procedura di affidamento è il seguente: Z3F266285C, da indicare in tutti gli atti concernenti i pagamenti dei servizi ad essa afferenti;
8. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 121, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
9. di dare atto, ai fini dell'art. 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
- a) che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
 - b) che l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione non è prescritta dal D.Lgs. 50/2016;
10. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:
- a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) i medesimi atti di cui alla precedente lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs 50/2016 sono, altresì pubblicati:
 - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

-
11. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza.

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
*F.to Bendazzoli Francesco***